

Alla cortese attenzione  
della Spett.le Clientela

**Circolare di Studio n. 9 / 11 Febbraio 2021**

**OGGETTO: Contributi dovuti dagli Artigiani ed esercenti attività commerciali per il 2021**

**Premessa:**

Con **Circolare n.17 del 9 Febbraio 2021** l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale ha reso note le **aliquote** dovute **per l'anno 2021**.

**L'aliquota contributiva delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti**, in seguito all'art.24, comma 22, della legge n.214/2011, **ha già raggiunto**, attraverso un percorso negli anni graduale, **il livello programmato del 24%**, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni.

**Mentre per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni la predetta aliquota, oggi pari al 22,35%, continuerà ad incrementarsi annualmente in misura pari a 0,45 punti percentuali, sino al raggiungimento della soglia del 24%.**

Per i **soli iscritti** alla gestione degli **esercenti attività commerciali** alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo **0,09%** a titolo di **aliquota aggiuntiva** istituita dall'art.5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n.207, ai fini dell'indennizzo destinato al fondo per la c.d. "**rottamazione negozi**" che interviene nei confronti dei soggetti che cessano definitivamente l'attività commerciale e restituiscono la licenza; tale indennizzo dapprima **prorogato**, ad opera dell'art.1, comma 490, lett. b), della Legge

n.147/2013, **fino al 31 dicembre 2018** è stato successivamente reso una **misura strutturale e permanente** dall'art.1, comma 284, della legge n.145/2018.

Per i **coadiuvanti** ed i **coadiutori** di **età inferiori a 21 anni**, continuano ad applicarsi le **agevolazioni** stabilite dall'art.1, comma 2, della Legge 2 agosto 1990, n.233.

Per effetto di quanto disposto dall'art.49, comma 1 della Legge 23 dicembre 1999, n.488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le **prestazioni di maternità** stabilito nella misura di **0,62 euro mensili (pari a 7,44 annuali)**.

Continua ad applicarsi, **dietro apposita richiesta**, la **riduzione** del **50%** dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali **con più di 65 anni di età**, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto (con messaggio n.20028 del 05/12/2012 l'Inps ha ritenuto non applicabile tale beneficio per i lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals).

### **Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito:**

Per l'anno 2021, il **reddito minimo annuo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a **€ 15.953,00**.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

#### ➤ **Artigiani**

1. **24%** per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti di età superiore ai 21 anni;
2. **22,35%** per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni;

➤ **Commercianti**

1. **24,09%** per i titolari di qualunque età e per i coadiutori di età superiore ai 21 anni;
2. **22,44%** per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni.

La **riduzione contributiva** per i coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni è applicabile a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito “minimale” risulta così suddiviso:

- **Artigiani: € 3.836,16 annui** per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (di cui 3.828,72 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità) ed **€ 3.572,94** per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni;
- **Commercianti: € 3.850,52 annui** per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni (di cui 3.843,08 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità) ed **€ 3.587,29** per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Per i **periodi inferiori all'anno solare**, i contributi sono **rapportati a mese**.

I redditi ed i relativi contributi minimi devono essere riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e **sono calcolati sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2021 e denunciati ai fini Irpef e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza** (le precisazioni in materia di reddito imponibile ai fini del

pagamento dei contributi previdenziali sono contenute nella **Circolare Inps n.102 del 12 giugno 2003**).

### **Contribuzione I.V.S. sul reddito eccedente il minimale:**

Sul reddito eccedente il minimale le aliquote contributive risultano le seguenti:

#### ➤ **Artigiani**

1. **24%** del reddito superiore a € 15.953,00 e fino a **€ 47.379,00**;
2. **25%** del reddito superiore a € 47.379,00 e fino al **massimale di € 78.965,00.**

Per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 22,35% e al 23,35%.

#### ➤ **Commercianti**

1. **24,09%** del reddito superiore a € 15.953,00 e fino a **€ 47.379,00**;
2. **25,09%** del reddito superiore a € 47.379,00 e fino al **massimale di € 78.965,00.**

Per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 22,44% e al 23,44%.

Preme evidenziare che i limiti individuali, da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e desumibili da quanto espresso sopra, riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo** per il 2021 è pari ad **€ 103.055,00** ed esso non è frazionabile in ragione mensile.

Con **Circolare n.42 del 17/03/2009** l'Inps ha chiarito che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 che **acquisiscano, mediante domanda, anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 non sono più soggetti all'applicazione del massimale annuo** descritto sopra a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto o di accredito figurativo alla sede Inps territorialmente competente.

### **Imprese con collaboratori:**

Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di **familiari collaboratori**, i contributi eccedenti il minimale saranno determinati nella seguente maniera:

- a) **imprese familiari legalmente costituite**: i contributi per il titolare e per i collaboratori saranno calcolati considerando la quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali.
- b) **aziende non costituite in imprese familiari**: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali ed in ogni caso il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non potrà superare il 49% del reddito globale dell'impresa per cui i contributi dovuti saranno calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi.

### **Termini e modalità di versamento:**

I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato **F24**, alle scadenze che seguono:

- **17 maggio, 20 agosto, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022** per il versamento delle rate dovute sul minimale di reddito;

- **entro** i termini previsti per il **pagamento** delle **imposte** sui **redditi** delle **persone fisiche** in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2020, primo e secondo acconto 2021.

**Si ricorda che già dall'anno 2013 l'Inps non invia più le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta in quanto le informazioni possono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l'opzione, contenuta nell'applicazione Cassetto previdenziale artigiani e commercianti – “Dati del mod. F24” - al quale si accede, muniti di PIN, attraverso i “Servizi on line” del sito [www.inps.it](http://www.inps.it) ed attraverso tale opzione sarà possibile stampare in formato PDF la delega da utilizzare per effettuare il relativo pagamento.**

#### **Regime contributivo agevolato ai sensi della legge n.190/2014:**

L'articolo 1, commi 691 e 692, della legge n.160/2019 (legge di Bilancio 2020) ha modificato alcuni requisiti per l'accesso al **“regime fiscale agevolato”** cui consegue la **facoltà** del beneficiario di usufruire anche del **regime contributivo agevolato**, introdotto dalla L. n.190/2014, dietro presentazione di apposita domanda.

Tale regime agevolato risulta **vigente anche per il 2021**.

Si ricorda che l'**agevolazione** consiste nella **riduzione contributiva del 35%** e tale percentuale si applicherà nel 2021 ai soggetti già beneficiari del regime agevolato nel 2020 (che già quindi hanno presentato apposita domanda) e che, ove permangano i requisiti, non abbiano presentato espressa rinuncia allo stesso.

I soggetti che invece **hanno iniziato una nuova attività d'impresa nel 2020** e che intendono beneficiare nel 2021 del regime agevolato dovranno **comunicare la propria adesione entro** la data ultima del **28 febbraio 2021**. I soggetti che al contrario **iniziano una nuova attività nel 2021** ed intendono aderire a tale regime agevolativo dovranno **comunicare** la propria volontà **con la massima tempestività** rispetto alla ricezione del provvedimento d'iscrizione al fine di consentire all'Inps una corretta predisposizione della tariffa annuale.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento